



Estratto per Albo

**COMUNE DI PEROSA ARGENTINA**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97**

---

**OGGETTO:** INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - AGGIORNAMENTO PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017.

---

L'anno duemiladiciotto, addì sei, del mese di settembre, alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE
GARAVELLO Andrea	Sindaco	SI
BRUNO Valter Filippo	Assessore-Vicesindaco	NO
PERETTI Odilla	Assessore	SI
GAYDOU Alberto	Assessore	SI
BRUNETTO Nadia	Assessore	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa FILLIOL Laura

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**N. 97 in data 6.9.2018**

**OGGETTO:** Individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Perosa Argentina e del perimetro di consolidamento - Aggiornamento perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2017.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- il D.Lgs. n. 118/2011 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009;
- l'art. 11 bis di tale decreto legislativo prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto stesso;

**VISTO** l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato con D.Lgs. n. 126/2014;

**VISTO** il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato, come modificato dal D.M. 11.08.2017;

**DATO ATTO** che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. Gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
2. Gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

**RILEVATO** che i predetti due elenchi sono stati approvati come segue:

- Con deliberazione della GC n. 122 del 28.12.2017 ad oggetto "Individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Perosa Argentina e del perimetro di consolidamento";
- Con deliberazione della GC n. 11 del 01.02.2018 ad oggetto "Individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Perosa Argentina e del perimetro di consolidamento – Correzione errore materiale sull'elenco B approvato con deliberazione della G.C. n. 122 del 28/12/2017";

**DATO ATTO** che i predetti atti si intendono qui richiamati integralmente anche se non materialmente allegati;

**VISTO** che nel Gruppo Amministrazione Pubblica non erano state inserite le partecipazioni dell'Ente detenute a titolo indiretto;

**VISTO**, inoltre, che dal perimetro di consolidamento in entrambi gli atti sopra citati era stata esclusa la società SMAT, in quanto con nota inviata dalla società in data 27.12.2017 e registrata al protocollo generale dell'Ente con il n. 12088 del 28.12.2017, la stessa comunicava, alla luce di quanto indicato al paragrafo 3.1 del principio contabile applicato, di essere esclusa dal perimetro di consolidamento per l'esercizio 2017;

**DATO ATTO** che sul tema specifico dell'inclusione o meno della società citata si è espressa la sezione regionale del Piemonte della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 19 del 01.02.2018, che si allega in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** che nel dispositivo della deliberazione citata la Corte si è espressa per l'inserimento della società citata nell'ambito del perimetro di consolidamento del Comune che ha richiesto il parere alla Corte stessa in quanto trattasi di società "in house";

**VISTA** la nota della società SMAT del 26.07.2018 registrata al protocollo dell'Ente con il n. 8157 del 26.07.2018, con la quale la partecipata conferma l'indicazione di essere esclusa dal perimetro di consolidamento, per l'anno 2017, in quanto "ricompresa tra le società quotate, avendo emesso strumenti finanziari in mercato regolamentato";

**RITENUTO** comunque opportuno seguire, in questa fase di relativa incertezza applicativa derivante dal primo anno di approvazione del bilancio consolidato, le indicazioni fornite dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Piemonte contenute nella deliberazione sopra citata;

**DATO ATTO**, inoltre, che la società in discussione ha reso disponibile il proprio bilancio consolidato, e pertanto l'Ente non ha difficoltà a reperire i dati necessari al consolidamento;

**DATO ATTO**, infine, che si conferma come irrilevante, ai fini del consolidamento, la quota di partecipazione dell'Ente nell'Autorità d'Ambito Torinese 3;

**RITENUTO** pertanto opportuno ricomprendere per l'anno 2017 nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Perosa Argentina gli organismi inseriti nell'elenco che si vuole approvare con il presente atto, allegato sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** inoltre opportuno ricomprendere per l'anno 2017 nell'area di consolidamento del Comune di Perosa Argentina gli organismi inseriti nell'elenco che si vuole approvare con il presente atto, allegato sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale;

**TENUTO** conto che:

- Entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno utilizzati per la redazione del bilancio consolidato 2017;
- La versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa al Bilancio consolidato Anno 2017;
- I due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel bilancio

consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento;

**CONSIDERATO**, infine, che:

- Il Comune, nella sua veste di Amministrazione pubblica capogruppo, dovrà comunicare agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'area di consolidamento il fatto che essi saranno compresi nel bilancio consolidato comunale relativo all'esercizio 2017 (da approvare entro il 30/09/2018);
- L'Amministrazione comunale dovrà altresì impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato e dovrà avviare un percorso che consenta l'allineamento di tutte le contabilità del Gruppo;

**PRESO ATTO** che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**VISTO** il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario comunale;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

1. **di richiamare** la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** i seguenti due elenchi che vengono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, sotto le lettere A) e B):
  - Elenco A): Enti, Aziende e Società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP);
  - Elenco B): Enti, Aziende e Società che compongono il GAP, compresi nel bilancio consolidato;
3. **di dare atto** che:
  - Entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno utilizzati per la redazione del bilancio consolidato 2017;
  - La versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa al Bilancio consolidato Anno 2017;
  - I due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento;
4. **di dare infine atto** che la presente deliberazione, al fine di procedere celermente con la redazione del bilancio consolidato, con separata ed unanime votazione resa nei modi e nelle forme di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
- 5.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE  
f.to GARAVELLO Andrea

L'ASSESSORE  
f.to PERETTI Odilla

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa FILLIOL Laura

---

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio web del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 settembre 2018

Perosa Argentina, 13 settembre 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa FILLIOL Laura

---

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08 ottobre 2018, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
- La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal 08 ottobre 2018.

Perosa Argentina, 13 settembre 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa FILLIOL Laura

---

ANNOTAZIONI:

ALLEGATO A) – Componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Perosa Argentina

Denominazione	Attività svolta / Rapporto partecipazione indiretta	% partecipazione Comune aggiornata al 31/12/2017	% partecipazione pubblica
Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano del Pellice (BIM Pellice)	Il Consorzio ha per scopo l'attribuzione a un fondo comune delle somme derivanti dal sovra canone che i concessionari di derivazione acqua per produzione di forza motrice sono tenuti a corrispondere e l'impiego delle somme stesse a beneficio di tutti i consorziati a favore del progresso economico-sociale delle popolazioni. Inoltre è facoltà del Consorzio realizzare opere di sistemazione montana di competenza dei Comuni consorziati	3,33% diretta	100%
Consorzio Acea Pinerolese	È l'ente strumentale dei comuni consorziati per i quali esercita le funzioni di governo relative all'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti nonché le funzioni amministrative inerenti la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale da porre a disposizione dei gestori di reti e servizi.	3,85% diretta	100%
ATO 3 – Autorità d'ambito Torinese	Organizzazione servizio idrico integrato	0,20% diretta	100%
Acea Pinerolese Industriale S.P.A.	Gestisce sul territorio servizi nei settori ambiente, energia, acqua e altri servizi inerenti la gestione del territorio	3,85% diretta	100%
Acea Pinerolese Energia S.R.L.	Svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del Comune di Perosa Argentina e fornisce servizi energia per grandi utenze in gestione calore	3,85% diretta	100%
Acea Servizi Strumentali territoriali S.R.L.	Fornisce ai Comuni soci servizi strumentali di assistenza tecnica specializzata. Per il Comune di Perosa Argentina fornisce il servizio gestione calore.	3,85% diretta	100%
Società Metropolitana Acque Torino S.P.A.	Gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente	0,00008% diretta	100%

Trattamento Rifiuti Metropolitan (TRM Spa)	Partecipata dal Consorzio Acea Pinerolese al 0,12%	0,046% indiretta	
Associazione ATO-R	Partecipata dal Consorzio Acea Pinerolese al 6,21%	0,24% indiretta	
Risorse Idriche Spa	Partecipata da SMAT Spa al 91,62%	0,00007% indiretta	
AIDA Ambiente Srl	Partecipata da SMAT Spa al 51%	0,00004% indiretta	
Gruppo SAP	Partecipata da SMAT Spa al 44,92%	0,00004% indiretta	
S.I.I. Spa	Partecipata da SMAT Spa al 19,99%	0,00002% indiretta	
Nord Ovest Servizi Spa	Partecipata da SMAT Spa al 10%	0,000008% indiretta	
Galatea Scarl	Partecipata da SMAT Spa al 0,50%	0,0000004% indiretta	
Mondo Acqua Spa	Partecipata da SMAT Spa al 4,92%	0,000004% indiretta	
Environmente Park Spa	Partecipata da SMAT Spa al 3,38%	0,000003% indiretta	
Water Alliance – Acque del Piemonte	Partecipata da SMAT Spa al 9,09%	0,000007% indiretta	
AMIAT V Spa	Partecipata da Acea Pinerolese Industriale Spa al 6,94%	0,27% indiretta	
Sistemi Territoriali Locali Scarl	Partecipata da Acea Pinerolese Industriale Spa al 30%	1,16% indiretta	
Consorzio Universitario di Economia Aziendale in liquidazione	Partecipata da Acea Pinerolese Industriale Spa al 22,60%	0,87% indiretta	
Consorzio Pinerolese Energia	Partecipata da Acea Pinerolese Industriale Spa al 81%	3,12% indiretta	
DGN Srl	Partecipata da Acea Pinerolese Industriale Spa al 100%	3,85% indiretta	
Consorzio Stabile Riuso	Partecipata da Acea Pinerolese Industriale Spa al 25%	0,96% indiretta	
Fondazione I.T.S.P. per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili	Partecipata da Acea Pinerolese Industriale Spa al 4%	0,15% indiretta	
Water Alliance – Acque del Piemonte	Partecipata da Acea Pinerolese Industriale Spa al 0,05%	0,0019% indiretta	
APE Rinnovabili Srl	Partecipata da Acea Pinerolese Energia Srl al 100%	3,85% indiretta	
E-Gas Srl	Partecipata da Acea Pinerolese Energia Srl al 35%	1,35% indiretta	

ALLEGATO B) – Componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Perosa Argentina che rientrano nel bilancio consolidato 2017

Organismo partecipato	Quota di Partecipazione	Descrizione	Classificazione	Metodo di consolidamento
Acea Pinerolese Industriale S.p.A.	3,85%	Società a capitale interamente pubblico. Attività svolta: gestisce sul territorio servizi nei settori ambiente, energia, acqua e altri servizi inerenti la gestione del territorio	Società Partecipata	Proporzionale
Acea Servizi Strumentali territoriali S.R.L.	3,85%	Società a capitale interamente pubblico. Attività svolta: fornisce ai comuni soci servizi strumentali di assistenza tecnica specializzata. Per il Comune di Perosa Argentina fornisce il servizio gestione calore.	Società Partecipata	Proporzionale
Acea Pinerolese Energia s.r.l.	3,85%	Società a capitale interamente pubblico. Svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del Comune di Perosa Argentina e fornisce servizi energia per grandi utenze in gestione calore.	Società Partecipata	Proporzionale
Società Metropolitana Acque Torino S.P.A.	0,00008%	Società a capitale interamente pubblico, quotata in borsa. Attività svolta: gestione del servizio idrico integrato e attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente.	Società Partecipata	Proporzionale
Consorzio Acea Pinerolese	3,85%	Consorzio Pubblico. Attività: esercita per i Comuni consorziati le funzioni di governo relative all'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti	Ente strumentale partecipato	Proporzionale

Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano del Pellice (BIM Pellice)	3,33 %	<p>Consorzio pubblico. Attività: attribuzione a un fondo comune delle somme derivanti dal sovra canone che i concessionari di derivazione acqua per produzione di forza motrice sono tenuti a corrispondere e l'impiego delle somme stesse a beneficio di tutti i consorziati a favore del progresso economico-sociale delle popolazioni. Inoltre è facoltà del Consorzio realizzare opere di sistemazione montana di competenza dei Comuni consorziati</p>	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
DGN Srl	3,85% indiretta	Partecipata da Acea Pinerolese Industriale Spa al 100%		
APE Rinnovabili Srl	3,85% indiretta	Partecipata da Acea Pinerolese Energia al 100%		
Risorse Idriche SPA	0,00007% indiretta	Partecipata da SMAT Spa al 91,62%		
AIDA Ambiente Srl	0,00004% indiretta	Partecipata da SMAT Spa al 51%		
Gruppo SAP	0,00004% indiretta	Partecipata da SMAT Spa al 44,92%		



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Deliberazione n. 19/2018/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del primo febbraio 2018 composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Mario ALÌ	Consigliere
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario relatore

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Villastellone** (TO) formulata con nota datata 17.1.2018 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 19.1.2018, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, Referendario Dott.ssa Alessandra Cucuzza;

### **PREMESSO**

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Villastellone ha riferito che l'ente, con delibera n. 11 del 10.11.2017, ha provveduto a individuare il proprio gruppo di amministrazione pubblica (c.d. G.A.P.) e a delimitare il perimetro del consolidamento in vista della redazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2017. Nella predetta delibera la società SMAT s.p.a., come riferito nel quesito, è stata inserita nel gruppo di amministrazione pubblica dell'ente in applicazione del punto 3.1 del principio applicato del bilancio armonizzato (allegato 4/4) "perché società in house a prescindere dalla quota di partecipazione". Poiché la società, affidataria della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale Torino n. 3, sarebbe di contrario avviso, ritenendo di non rientrare nel perimetro del consolidamento, il Comune di Villastellone ha chiesto il parere di questa Sezione, con particolare riguardo all'interpretazione del richiamato punto 3.1 introdotto di recente con D.M. 11.8.2017.

### **AMMISSIBILITA'**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere del Comune di Villastellone è ammissibile in quanto proviene dal sindaco che, in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo, la stessa risulta inoltre inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere, seppure formulata con riferimento ad una specifica problematica concreta, si configura ammissibile limitatamente ai profili, di ordine generale ed astratto, inerenti l'interpretazione della normativa in materia di contabilità pubblica (così come progressivamente delineata dalle richiamate pronunce della Corte dei Conti che si sono susseguite sull'argomento).

Occorre, infatti, rimarcare che il limite della funzione consultiva esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge (cfr. sez. reg. contr. Piemonte 16.1.2014 n. 9 e da ultimo 2.2.2017 n. 24). Pertanto, il quesito viene esaminato da questa Sezione solo in relazione all'interpretazione della disciplina di contabilità pubblica, mentre l'attività di delimitazione del gruppo di amministrazione pubblica del Comune istante, nonché di individuazione del perimetro del consolidamento rimangono nell'esclusivo potere discrezionale dell'ente territoriale.

### **MERITO**

Preliminarmente occorre evidenziare come, ai fini della redazione del bilancio consolidato, quale strumento informativo finalizzato a fornire una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'unica entità economica "gruppo", a prescindere dalle sue articolazioni organizzative, le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad effettuare un'attività preliminare che richiede la predisposizione di due elenchi distinti: quello degli organismi, enti e società facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e quello degli organismi, enti e società che, facenti parte del gruppo, sono compresi anche nel perimetro del consolidamento. Non tutte le entità comprese nel primo elenco, infatti, confluiscono anche nel secondo, dovendo essere escluse dal consolidamento tutte quelle componenti del gruppo considerate irrilevanti o per le quali risulta impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate (in tal senso punto 3.1. del principio applicato del bilancio consolidato, allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011).

Dalla lettura coordinata degli articoli 11 bis e seguenti del d.lgs. 118/2011 e dell'allegato 4/4 del medesimo d.lgs. 118/2011, si ricava che il gruppo amministrazione pubblica comprende: organismi strumentali (in quanto dotati di autonomia contabile, ma privi di autonoma personalità giuridica rispetto all'amministrazione pubblica), enti strumentali (in quanto dotati di autonoma personalità giuridica), sia controllati che partecipati, ed, infine, società, sia controllate che partecipate.

Quanto a queste ultime, nel paragrafo 2, punto 3.2. dell'allegato 4/4, già richiamato, si specifica che appartengono al gruppo le "società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione".

La norma, pertanto, fa rientrare nel gruppo amministrazione pubblica tutte le partecipazioni detenute dalla regione o dall'ente locale, a prescindere dalla consistenza di tale partecipazione, nel caso in cui la società partecipata sia una società a partecipazione pubblica totalitaria che risulti affidataria diretta di un servizio pubblico locale.

L'ente territoriale, redatto sulla base di tali parametri l'elenco degli organismi, enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, deve successivamente procedere ad una valutazione discrezionale "di rilevanza e significatività" (in tal senso Sezione autonomie Corte dei Conti n. 09/SEZAUT/2016/INPR) per selezionare, all'interno del gruppo, quelle entità che confluiscono nel perimetro del consolidamento. Come evidenziato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nella delibera richiamata, l'applicazione dei soli criteri numerici di rilevanza individuati dal principio contabile di cui all'allegato 4/4 determina il rischio "*dell'esclusione dall'area di consolidamento di un gran numero di società, tra cui proprio quelle che godono di affidamenti in house e che, comunque, ricavano dal pubblico le risorse per il proprio sostentamento (cfr. C. conti, sez. Puglia, deliberazione n. 66/2016/PRSP)*" (Sezione autonomie Corte dei Conti n. 09/SEZAUT/2016/INPR). Per contrastare tale eventualità il principio contabile, pur prevedendo delle soglie numeriche di rilevanza, consente alle regioni e agli enti locali di effettuare una valutazione discrezionale di significatività al fine di inserire nel bilancio consolidato anche enti o società del gruppo che, in base al solo criterio quantitativo, sarebbero stati esclusi. Inoltre, a questi stessi fini, il D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze datato 11.8.2017, nell'aggiornare gli allegati del d.lgs. 118/2011, oltre ad intervenire sulle soglie numeriche di rilevanza, ha introdotto al paragrafo 3 dell'allegato 4/4 l'espressa previsione che "*a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione*". Pertanto, a decorrere dal bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017, sulla base della novella normativa, confluiscono nel perimetro del consolidamento: le società

totalmente partecipate dalla capogruppo e, a prescindere da ogni criterio numerico e da ogni soglia di partecipazione, le società in house e gli enti partecipati destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo. Tale ampliamento del perimetro del consolidamento si fonda su una valutazione legale di rilevanza, che si discosta dai criteri quantitativi e si ricollega alla natura di società in house o di ente comunque destinatario di un affidamento diretto e, dunque, all'origine pubblica delle risorse gestite dalla società o dall'ente.

Ne deriva, pertanto, che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento.

Peraltro ciò vale anche nel caso in cui l'affidamento diretto non sia stato effettuato dall'ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato (quale poteva configurarsi, ad esempio, un'autorità di ambito territoriale ottimale ai fini dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato), in quanto gli enti strumentali partecipati dagli enti locali rientrano, in base alle norme di cui al paragrafo 2 dell'allegato 4/4, così come modificate dal d.m. 11.8.2017, nel gruppo amministrazione pubblica.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati. Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del primo febbraio 2018.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Alessandra Cucuzza

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il 02/02/2018

Il Funzionario Preposto

F.to Funz. Nicola Mendozza